



Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Fisica e Geologia

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO CLASSE DI ABILITAZIONE
A038 Fisica**

TITOLO I – DATI GENERALI	2
Art. 1 – Dati generali	2
Art. 2 – Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi	2
Art. 3 – Requisiti di ammissione	2
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	2
Art. 4 – Percorso formativo.....	2
Art. 5 – Modalità di verifica e prova finale.....	5
TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO	6
Art. 6 – Obblighi di frequenza, esoneri e riconoscimento di cfu	6
Art. 8 - Tutor	6
TITOLO IV – NORME FINALI	7
Art. 9 – Incompatibilità	7
Art. 10 – Norma di rinvio.....	7

TITOLO I – DATI GENERALI

Art. 1 – Dati generali

1. In conformità al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (di seguito DM 249/2010) e all'ordinamento didattico, il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di tirocinio formativo attivo (di seguito TFA) per la classe di abilitazione A038 Fisica.
2. Il corso è istituito ed attivato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia ed ha sede didattica in Perugia.
3. Il Presidente del corso di TFA è il Prof. Sergio Scopetta.
4. Il corso è tenuto in lingua italiana e si svolge in modalità convenzionale.
5. L'indirizzo internet del corso è provvisoriamente sergio.scopetta@unipg.it

Art. 2 – Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

1. Il TFA è finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. Gli aspiranti docenti che frequenteranno il TFA dovranno:
 - a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
 - b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
 - c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
 - d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
 - e) aver acquisito piena padronanza dell'applicazione alla didattica delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. L'accesso al TFA è a numero programmato, secondo le indicazioni fornite annualmente, con proprio decreto, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Per l'a.a. 2014/15 sono stati autorizzati dal MIUR per il TFA classe A038 dell'Università degli Studi di Perugia n. 4 posti
3. Al TFA sono ammessi coloro i quali hanno superato le prove selettive di accesso, come previste dai DD.MM. 16 maggio 2014, n. 312 e Decreto Direttoriale 1° ottobre 2014, n. 698.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 4 – Percorso formativo

1. Secondo quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2014, n. 487, Allegato A, integrativo del D.M. 249/2010, il TFA prevede diversi gruppi di attività per un totale di 60 crediti formativi universitari (di seguito cfu):
 - a) insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni educativi speciali, pari a 18 cfu;
 - b) insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe e laboratori pedagogico-didattici dei quali almeno uno dedicato prevalentemente al settore della disabilità e più in generale ai bisogni educativi speciali, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio (18 CFU).
 - c) un tirocinio di 475 ore, pari a 19 cfu di cui una parte –pari a 75 ore- da dedicare al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività, sia una fase diretta di osservazione e di insegnamento attivo presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor.

2. L'attività didattica e formativa del TFA della classe di abilitazione A038 Fisica è così articolata:

PARTE GENERALE			
SSD	Disciplina (6 ore a cfu)	CFU	Docente
M-PED/03	Elementi di didattica generale	3	De Santis Mina
M-PED/03	Didattica generale e didattiche disciplinari	2	Falcinelli Floriana
M-PED/03	Tecnologie dell'istruzione	2	Orazi Roberto
M-PED/03	Fondamenti di Pedagogia speciale e Didattica speciale	6	I modulo (2 CFU): Arcangeli Laura II Modulo (2 CFU) Morganti Annalisa III Modulo (2 cfu) Falcinelli Floriana
M-PED/01	Elementi di pedagogia generale	2	Gaetano Mollo
M-PED/04	Elementi di Pedagogia Sperimentale	3	Batini Federico
LABORATORI A036 (15 ore a CFU)			
SSD	Disciplina	CFU	Docente
M-PED/03	Laboratorio: Didattica generale e didattiche disciplinari nella logica dell'inclusione e costruzione di un Progetto educativo personalizzato.	1	
M-PED/03	Laboratorio: Tecnologie didattiche per l'inclusione e l'integrazione scolastica degli allievi con bisogni speciali.	1	

PARTE SPECIFICA DISCIPLINARE			
SSD	Disciplina	CFU	Docente
FIS/05 FIS/01 FIS/03	Didattica della Fisica	6	Maurizio Busso (2 CFU) Michele Pauluzzi (2 CFU) Marco Madami (2 CFU) Mutuato da A049
MAT/07	Didattica della Fisica Matematica	2	Maria Clara Nucci (2 CFU) Mutuato da A049
FIS/04 FIS/03 FIS/01 FIS/01	Insegnare Fisica a Scuola: Fisica Classica, Moderna e Contemporanea	8	Sergio Scopetta (2 CFU) Giovanni Carlotti (2 CFU) Michele Pauluzzi (2 CFU) Claudia Cecchi (2 CFU)
Tirocinio a scuola	Tirocinio diretto e tirocinio indiretto	16	
	Tirocinio diretto e indiretto dedicato ad alunni disabili	3	
Relazione finale		5	

3. Per le lezioni frontali è previsto che 1 cfu corrisponda a 6 ore in aula, per i laboratori 1 cfu corrisponda a 15 ore di attività in aula.

4. I programmi degli insegnamenti e delle prove sono pubblicati sui siti Internet degli Atenei prima dell'inizio delle relative lezioni.

5. Le Attività formative del corso (18 cfu di Didattica generale e didattica speciale + 18 cfu di Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico-didattici) sono finalizzate, secondo modalità integrate, all'acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze , in particolare:
- ascoltare, osservare e comprendere gli allievi e i contesti,
 - costruire in classe e a scuola un clima relazionale positivo che sappia valorizzare le emozioni positive,
 - progettare percorsi didattici flessibili coerenti con le finalità formative per stimolare negli allievi processi di apprendimento significativo e sostenere la motivazione allo studio,
 - selezionare, organizzare i contenuti disciplinari in relazione ai traguardi di competenza previsti dalle indicazioni ministeriali e in prospettiva europea,
 - costruire modalità di integrazione tra la programmazione didattica di classe e i progetti educativi personalizzati per alunni con certificazione di disabilità,
 - organizzare l'azione didattica (spazi, tempi, risorse, strategie metodologiche, uso di strumenti anche tecnologici, processi di valutazione) nella prospettiva di una scuola inclusiva,
 - promuovere la comunicazione e il lavoro collaborativo tra gli allievi,
 - promuovere la collaborazione con colleghi, famiglie, agenzie formative,
 - svolgere attività di ricerca in azione per promuovere l'innovazione.
6. La funzione fondamentale del tirocinio (19 cfu) è quella di favorire una riflessione ampia e articolata sugli aspetti pedagogici, psicologici, sociologici, metodologico-didattici e organizzativi del progetto culturale ed educativo che caratterizza attualmente la scuola, nella prospettiva inclusiva. Il tirocinio deve far acquisire al futuro insegnante la capacità di dare senso al "sapere" attraverso un "saper fare" – ossia di sperimentare la traduzione pratica delle conoscenze teoriche apprese, nonché di scoprire la teoria nella pratica, rilevando i modelli teorici impliciti in essa –, avviandolo a cercare i riferimenti teorici che gli consentano di leggere la pratica stessa in modo più scientifico mediante un approccio di ricerca che gli consenta di riflettere sull'esperienza didattica in modo critico. Una parte dell'esperienza sarà condotta in contesti scolastici in cui è presente un allievo disabile per coglierne il processo di integrazione scolastica e sperimentare modalità di didattica inclusiva e strategie di facilitazione dell'apprendimento. Il tirocinio svolge una funzione orientativa – nel senso che nel diretto contatto con alunni e insegnanti lo specializzando mette alla prova le sue motivazioni – ed una funzione sperimentale e critica, vista la possibilità di effettuare un percorso di ricerca didattica e di mettere alla prova le proprie capacità. Occorre favorire, inoltre, la presa di coscienza nello specializzando circa la flessibilità, plasticità, dinamicità della professione docente, professione che richiede uno sforzo di formazione in itinere continuo, un costante lavoro di studio e di ricerca, che faccia della scuola un luogo dove si produce cultura e, soprattutto, cultura didattica. Obiettivi del tirocinio sono:
- Funzione orientativa:
 - o riflettere sul significato e sui problemi dell'essere insegnante oggi, anche nell'ottica della formazione alla cittadinanza europea;
 - o riflettere sulle proprie motivazioni a intraprendere la professione docente e sulla propria rappresentazione della professione;
 - o sviluppare comportamenti e atteggiamenti relazionali positivi con gli alunni e gli insegnanti;
 - o acquisire la consapevolezza della necessità di uno studio e una formazione continua.
 - Funzione sperimentale e critica:
 - o conoscere la struttura scolastica e la sua organizzazione, in relazione alla dimensione collegiale e partecipativa;
 - o osservare e analizzare diverse situazioni didattiche, con particolare riguardo ai soggetti portatori di bisogni educativi specifici;
 - o sperimentare la complessità della gestione del processo di insegnamento/apprendimento;
 - o acquisire la capacità di assumere decisioni nel gestire l'innovazione e di organizzare tempi, spazi, gruppi di apprendimento, materiali anche multimediali;
 - o sperimentare e verificare direttamente materiale didattico e progetti elaborati nei laboratori;

- acquisire la capacità di verificare e valutare il processo di insegnamento/apprendimento e il contesto in cui esso si realizza;
 - acquisire competenze di documentazione per ricostruire i significati dell'esperienza effettuata;
 - sperimentare modalità di lavoro in gruppo, facendo diretta esperienza delle dinamiche psico-sociali.
7. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione finale del lavoro svolto (5 cfu) in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

Art. 5 – Modalità di verifica e prova finale

1. Per ciascuno degli insegnamenti del gruppo a) di cui al precedente art. 4 comma 1 sono valutate specificatamente, attraverso una prova scritta e orale, le competenze relative alle metodologie didattiche, ai bisogni educativi speciali, alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche. Per ciascuno degli insegnamenti del gruppo b) di cui al precedente art. 4 comma 1 sono valutate specificatamente, attraverso una o più prove scritte e una prova orale, le competenze didattico-disciplinari dei corsisti, relativi agli insegnamenti propri della classe di concorso. La valutazione di ciascun laboratorio, espressa in trentesimi, è di competenza del docente che lo conduce.
2. Per ciascuna delle prove indicate nelle lettere a), b) e c), sono previsti due appelli e la prova può essere ripetuta una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Il mancato superamento di una prova comporta l'esclusione dal percorso.
3. L'attività di tirocinio è valutata dal docente tutor ai sensi del D.M. 249/2010
4. Al termine del TFA si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
 - a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio,
 - b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione,
 - c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
5. Il superamento di tale esame permette di conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado relativo alla specifica classe di abilitazione del proprio TFA.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Obblighi di frequenza, esoneri e riconoscimento di cfu

1. La frequenza alle attività di TFA è obbligatoria. Per i diversi gruppi di attività, sopra specificati, le percentuali di presenze obbligatorie sono così definite: 70% per le attività di cui al punto a); 80 % per le attività di cui al punto b); 70% per le attività di cui al punto c) Per coloro che per seri e documentati motivi non raggiungano il numero delle presenze richieste, sono previste forme di recupero , anche con specifiche attività on line. Le sole attività di insegnamento del gruppo A potranno essere erogate con modalità a distanza fino ad un massimo del 30% del monte ore previsto.
2. I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi insegnamenti e ore di tirocinio in quanto sono da considerarsi già assolti.
3. Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti dai Consigli di corso di tirocinio, a richiesta dell'interessato e a seguito di valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti , limitatamente agli insegnamenti.
4. I corsisti che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio nelle rispettive classi di concorso hanno diritto ad una riduzione del 50% delle ore di tirocinio previste e il riconoscimento di 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici (DM 249/2010 art 15, comma 13 lettera a)
5. Il Consiglio di corso di tirocinio potrà valutare, dietro presentazione di adeguata documentazione, il riconoscimento dei crediti maturati dallo studente in precedenti corsi seguiti nelle Scuole di Specializzazione, nei TFA e PAS per l'acquisizione di abilitazioni affini .

Art. 7 – Organi del Corso

1. La gestione delle attività del TFA è affidata al Consiglio di Corso di tirocinio, di cui fanno parte i tutor coordinatori, i docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici – designati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini – e un rappresentante degli studenti tirocinanti.
2. Il Consiglio di Corso di tirocinio:
 - cura l'integrazione tra i diversi gruppi di attività a), b), c) sopra richiamati;
 - organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici;
 - stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.
3. Il Presidente del Consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 8 - Tutor

1. Ai tutor coordinatori – che nello svolgimento delle loro funzioni rispondono al Consiglio di Dipartimento – sono affidati i seguenti compiti:
 - a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
2. Il tutor del tirocinante è un docente abilitato nella classe di abilitazione dello specializzando – titolare di cattedra a tempo indeterminato, designato dal Dirigente Scolastico – che ha il compito di orientare gli specializzandi sia rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola che alle diverse attività e pratiche in classe, nonché di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi d'insegnamento dei futuri insegnanti.
3. Secondo quanto disposto D.M. 249/2010, il Consiglio di Dipartimento procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri":
 - conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
 - gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
 - gestione dei casi a rischio.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 9 – Incompatibilità

1. Stante l'incompatibilità dell'iscrizione al TFA con altri percorsi accademici, gli aspiranti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 487/2014, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato di, ad eccezione di coloro i quali debbano solo discutere la tesi di dottorato.
2. Gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento CLIL, qualora vogliano frequentare i percorsi TFA, devono sospendere la frequenza dei percorsi di specializzazione o di perfezionamento sopra citati, salvo nel caso in cui manchino loro esami di profitto ovvero la prova finale

Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.